

Pubblicato il 18/01/2017

N. 00180/2017REG.PROV.COLL.  
N. 02474/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2474 del 2016, proposto da:  
Provincia di Reggio Calabria, in persona del presidente p.t.,  
rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Morcavallo C.F.  
MRCRST49D19D086G, Stefania Ieracitano C.F.  
RCTSFN70B60H224L, con domicilio eletto presso Morcavallo  
Studio in Roma, via Arno, 6;

***contro***

Maria Alessandra Polimeno, Giovanna Cusumano non costituiti in  
giudizio;

***nei confronti di***

Pier Francesco Campisi, Rocco Biasi, Santina Dattola non costituiti in  
giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00070/2016, resa tra le parti, concernente decreto per la nomina di assessore provinciale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2016 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Misserini per delega di Morcavallo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. La signora Maria Alessandra Polimeno, nella qualità di consigliere provinciale e la signora Giovanna Cusumano, nella qualità di Consigliere Regionale di Parità, hanno impugnato il decreto n. 5 del 10 febbraio 2015, emesso dal Presidente della Provincia di Reggio Calabria, recante la nomina del signor ...Campisi nella qualità di assessore ...

Hanno promesso che nel mese di maggio dell'anno 2011 si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli organi politici della Provincia di Reggio Calabria, all'esito delle quali veniva eletto Presidente della Provincia il signor Giuseppe Raffa e venivano eletti 25 consiglieri provinciali tra i quali, come unica donna, la signora Polimeno.

Questi procedeva al conferimento di sette deleghe assessorili, attribuendole a destinatari tutti di sesso maschile ed anche in

sostituzione di assessore dimissionario nominava un nuovo assessore di sesso maschile.

Infine con il decreto n. 5 del 10 febbraio 2015, il Presidente della Giunta Provinciale provvedeva ad attribuire un nuovo incarico assessorile ad un soggetto di sesso maschile.

Avverso l'atto di nomina è insorta la parte ricorrente articolando più motivi di ricorso:

Violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione e dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. 198/2006 , modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del d. lgs. 5/2010; violazione dell'obbligo di motivazione ed eccesso di potere per difetto di istruttoria.

2. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 maggio 2015, la signora Polimeno ha impugnato il decreto n. 31 del 9 aprile 2015 di nomina dell'assessore Santina Dattola.

perché ritenuta violativo del precetto contenuto nel TUEL che vincola l'organo di vertice della amministrazione alla scelta dei componenti della Giunta tra soggetti che siano espressione della volontà popolare.

3. Si costituiva la provincia di Reggio Calabria, eccependo l'inammissibilità del gravame insistendo per la sua infondatezza

4. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, respinte le eccezioni di rito, accoglieva il ricorso.

Ritenevano i giudici di prime cure che il quadro normativo “integra la

presenza di un complesso di previsioni che, in quanto attuative dei fondamentali precetti di cui agli artt. 3 e 51 della Costituzione”, promuove un deciso superamento degli orientamenti ostativi alla *vis expansiva* del principio della "pari opportunità", sì da assicurare il numero di minimo di componenti di ciascun sesso: sicchè la presenza di un solo rappresentante del genere di minoranza “non può essere ritenuta soddisfattiva del criterio della pari opportunità, in quanto avente valenza meramente “simbolica”, e non già direttamente concludente al fine di garantire il soddisfacimento dell’interesse – legislativamente contemplato – ad una “reale” e “congrua” rappresentanza di genere in seno agli organismi elettivi e di governo degli Enti locali”.

5. Appella la sentenza la provincia di Reggio Calabria.

6. Alla pubblica udienza del 15.12.2016 la causa, su richiesta della parte, è stata trattenuta in decisione.

7. Con il primo motivo d’appello la Provincia denuncia l’errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure laddove hanno applicato analogicamente l’art. 1, comma 137 della legge 7 aprile 2014 n. 56 – che prevede: “nelle elezioni amministrative i sindaci dovranno formare Giunte nelle quali nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico” – dettato esclusivamente per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti.

La conclusione attinta dal Tar, aggiunge l’appellante, colliderebbe con l’orientamento specifico dettato da Cons. Stato, sez. I., 16 marzo 2012

n. 1263: “in assenza di norme statutarie che prevedano la quota di riserva, l’interprete non può sostituirsi alla sede normativa determinando egli stesso estemporaneamente ed arbitrariamente il numero di componenti di ciascun sesso”.

8. L’appello è fondato.

8.1 La quota percentuale di riserva di genere precettivamente estesa alla Provincia appellante non tiene conto che lo statuto dell’ente non prevede affatto una quota di riserva che induca a ritenere illegittimo il provvedimento di nomina di una Giunta provinciale composta da un solo assessore di sesso femminile.

Né può essere condiviso il percorso argomentativo seguito dal Tar che ha applicato analogicamente l’art. 1, comma 137, della l. 7 aprile 2014 n. 56, espressamente dettato per i Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti, in forza di disposizioni normative anteriori quali l. n. 215 del 2012 e il d.lgs. n. 267/2000.

Si perviene infatti ad un risultato antitetico a quello designato all’art. 1, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che enuncia la clausola di salvezza delle norme dello statuto degli enti locali passibili d’abrogazione solo in forza di nuove leggi che dettino principi inderogabili per l’autonomia normativa, di cui lo statuto è concreta espressione.

L’art. 1, comma 137, l. 7 aprile 2014 n. 56 non reca affatto principi inderogabili; ha perimetro applicativo circoscritto ai Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti; non è suscettibile di essere integrato *ex post*, al fine di applicarlo analogicamente, da norme vigenti

*ex ante* alla sua entrata in vigore.

8.2 Con la conseguenza, per quel che qui più rileva, che l'interprete si sostituisce alla sede normativa determinando egli stesso, arbitrariamente, il numero minimo di componenti di ciascun sesso o, alternativamente – come accaduto nel caso di specie – fissi, discrezionalmente, la giusta percentuale relativa alla presenza di un sesso per analogia con norme relative ad altri organi collegiali (cfr. Cons. Stato., sez. I, 16 marzo 2012 n. 1263).

9. Conclusivamente l'appello deve essere accolto.

10. Sussistono giustificati motivi, ravvisabili nella particolarità della vicenda dedotta in giudizio, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, respinge il ricorso di prime cure.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Oreste Mario Caputo**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Caringella**

**IL SEGRETARIO**